

2023

SCHEDA n.08/2023

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

a.s. 2023/24

1

CCNI Utilizzi e assegnazioni provvisorie 2019/20 – 2021/22
Intesa Ministero dell'Istruzione e del Merito/OO.SS. del 13/06/2023



CISL
SCUOLA

Legenda	Simboli
Novità	
Approfondimento	
Nota Bene	
Attenzione	

NOVITA'

Il Decreto-Legge 44/2022, attualmente in corso di conversione, ha innovato il quadro giuridico di riferimento attualmente vigente in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente.

Di conseguenza, l'Amministrazione e le OO.SS hanno ritenuto opportuno sottoscrivere in data 13 giugno 2023 una **Intesa** volta a prorogare per anche per l'a.s. 2023/24 le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e già prorogato per le operazioni dell'anno in corso con l'Intesa del 16 giugno 2022.

L'ipotesi di Intesa prevede che i docenti che hanno sottoscritto nell'anno scolastico **un contratto a tempo determinato** nel corso del quale svolgono il percorso annuale di formazione e prova possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria. Sono interessati a questa disposizione coloro che:

- sono stati assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, comma 4 del D.L.73/2021;
- sono stati assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, comma 9-bis del D.L.73/2021;
- sono stati assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.5-ter del D.L. 228/2021.

L'ipotesi di Intesa, inoltre, disciplina, altresì, la pubblicazione delle graduatorie relative alle operazioni della mobilità annuale. In assenza dell'Intesa in ossequio alla tutela e della protezione dei dati personali, gli Uffici Scolastici non avrebbero avuto la possibilità di pubblicare le graduatorie delle operazioni.

Come è già avvenuto per le operazioni di mobilità territoriale e professionale, le modifiche apportate all'art.33, comma 3 della L.104/1992 dal Decreto Legislativo 105/2022 e la conseguente **eliminazione della figura del referente unico** hanno imposto una modifica ai punti IV, lettere g, i, n degli articoli 8 e 18 del CCNI (precedenze nelle operazioni). Alla luce delle citate modifiche, le precedenze nelle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle disposizioni contrattuali, senza più far riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.

Di conseguenza, sono divenute inapplicabili, per incompatibilità con le novità introdotte nella L.104/1992, anche le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità nell'assistenza.



Infine, il comma 4 dell'Ipotesi di Intesa precisa che per coniuge si devono intendere anche la parte di unione civile e il convivente di fatto, di cui all'art.1, commi 36 e 37 della Legge 76/2016.

Il Ministero ha stabilito la seguente tempistica:

- personale docente: **dal 15 giugno al 5 luglio;**
- personale educativo e IRC: **dal 15 giugno al 5 luglio;**
- personale ATA: **dal 21 giugno al 7 luglio.**

Tenuto conto degli obblighi introdotte per tutte le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto-Legge 76/2020 (Decreto Semplificazione), l'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione e del Merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE.

Il **personale docente assunto a tempo indeterminato** presenta la domanda attraverso il sistema POLIS.

Il **personale docente assunto a tempo determinato nell'a.s.2022/23 con le procedure straordinarie, il personale educativo, IRC e ATA** presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione Mobilità.

La nota, inoltre, precisa che:

- il ricongiungimento al genitore può essere richiesto **anche in assenza del requisito della convivenza;**
- possono presentare domanda di assegnazione i Dsga neo-assunti in ruolo dal concorso ordinario;
- può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno. Ricordiamo, che, in caso di utilizzo, detto personale ha titolo a conteggiare il servizio prestato in qualità di ex LSU come stabilito dalla tabella A dell'allegato E del CCNI sulla mobilità (1 punto per ogni anno di servizio).



DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI

Domanda **su POLIS** dal 15 giugno al 5 luglio

- docenti in esubero su provincia;
- docenti trasferiti quali soprannumerari d'ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Di conseguenza, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a. s. 2015/2016 e successivi. **Dopo**

l'indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L'indicazione dell'intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;

- docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;
- docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anchese privi di specializzazione;
- docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l'utilizzo su tale tipologia di posti nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- docenti della primaria di posto comune che chiedono l'utilizzo su posto lingua avendone titolo;
- docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno **nel medesimo ordine di scuola;**
- docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i per i passaggi;
- docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.



DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Domanda cartacea dal 15 giugno al 5 luglio

- I docenti di religione cattolica, nei casi di riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento **fino ad un quinto**, laddove non sia possibile il completamento dell'orario nella scuola di servizio, sono utilizzati per le ore mancanti nella stessa scuola, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.
- Se sono in servizio su più scuole, per tali ore resteranno a disposizione nella scuola dove si è verificata la riduzione, oppure, nella prima scuola di servizio qualora nella scuola di completamento le ore si esauriscano.
- I docenti di religione cattolica a cui è stata revocata l'idoneità all'insegnamento vengono utilizzati, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, analogamente a quanto disposto per i docenti in esubero.
- Gli IRC possono chiedere utilizzazione in un'altra istituzione scolastica dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. Gli Insegnanti di Religione Cattolica possono, altresì, chiedere l'utilizzazione a domanda per diverso settore formativo purché in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.
- La valutazione è effettuata in base alle tabelle dei titoli del CCNI 2019/22 posseduti. La graduatoria è formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani.

CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI

Le utilizzazioni sono effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.

Ai fini delle utilizzazioni del personale docente **in esubero su provincia**, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.

Per il personale privo di titolarità su scuola, in caso di assenza di domanda o in assenza di posti disponibili nelle preferenze scelte, l'utilizzazione avviene d'ufficio.

Nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso.

- L'utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda prioritariamente



<p>tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro attribuito.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all'assorbimento dell'esubero. ➤ Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. 	
<h3>LICEI MUSICALI</h3> <p>A partire dall'anno scolastico 2020/21, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie verso i posti degli insegnamenti specifici per i licei musicali seguono le regole generali previste dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.</p>	
<h3>ASSEGNAZIONI PROVVISORIE</h3> <p>Le assegnazioni provvisorie sono effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti di potenziamento, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.</p> <p>Secondo le regole del CCNI può produrre domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l'anno scolastico 2023/24.</p> <p>Inoltre, come già ricordato nelle novità possono produrre domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/23 a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, comma 4 del Decreto-Legge 73/2021 (posto comune e sostegno); ➤ i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/23 a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, comma 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 (posto comune); 	



- i docenti assunti **con contratto a tempo determinato dell'anno scolastico 2022/23** a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.5-ter del Decreto-Legge 28/2021 (posti di sostegno).

I docenti assunti a seguito delle suindicate procedure straordinarie presentano l'istanza di assegnazione provvisoria per l'a.s.2023/24, con le medesime scadenze degli altri docenti, compilando **il modello cartaceo** pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*. **La convalida di tali domande da parte degli Uffici è, comunque, subordinata al superamento nell'a.s.2022/23 del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 59/2017.**

Le assegnazioni provvisorie del personale assunto con contratto a tempo determinato trovano applicazione nella sequenza operativa delle operazioni di cui all'Allegato 1 – Fase 42 del CCNI.

L'assegnazione provvisoria **non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità**, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all' articolo 8 del CCNI.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- Ricongiungimento **ai figli o agli affidati di minore età** con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento **al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente**, ivi compresi parenti o affini **purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica**;
- **Gravi esigenze di salute del richiedente** comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento **al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza)**.

ATTENZIONE

- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre 2023;
- Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2023;
- In caso di **parità di precedenza e di punteggio** prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Inoltre, possono partecipare alle operazioni di **assegnazione provvisoria**, avendone i requisiti ed esclusivamente **per altra provincia** rispetto a quella di titolarità:

- i docenti **non in possesso di titolo di specializzazione**, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;
- **i docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio** - anche a tempo determinato - **su posto di sostegno.**



<p>Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titoli di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.</p> <p>I docenti possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.</p> <p>Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (<i>tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi ---> Gestione allegati</i>).</p> <p>Il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.</p> <p>L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, <u>anche nel caso che nel comune vi sia solo una scuola.</u></p> <p>In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.</p>	  
<p style="text-align: center;">PRECEDENZE</p> <p>Le precedenze non sono variate nell'ordine e nella tipologia.</p> <p>Precedenza I Personale docente non vedente (Legge 120/1999, art.3)</p>	

<p>Personale docente emodializzato (Legge 270/1982, art.61)</p> <p>Precedenza II Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a. s. 2014/2015 e successivi. Dopo l'indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub-comunale. L'indicazione dell'intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.</p> <p>Precedenze III – IV – VI – VII <i>(Personale con disabilità o che necessita di cure, assistenza, coniuge di militare o che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni EE.LL.)</i> L'indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale) di precedenza è obbligatoria sempre, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.</p> <p>Nota Bene: Per il personale con disabilità di cui all'art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 l'indicazione del comune non è obbligatoria.</p> <p>Precedenza V Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo</p> <p>Precedenza VIII Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale.</p>	 
<p style="text-align: center;">PERSONALE ATA</p> <p style="text-align: center;">Domanda cartacea dal 21 giugno al 7 luglio</p> <p>Il CCNI 2019/20 – 2021/22 aveva già realizzato l'omogeneità con i docenti per quanto riguarda le precedenze ed il vincolo del codice sintetico del comune o del distretto sub/comunale, nel caso di domande di</p>	

assegnazione provvisoria.

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. è effettuata, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità d'ufficio, da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. La valutazione è effettuata con le seguenti precisazioni:

- Nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre 2023;
- In caso di **parità di precedenze e di punteggio** prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- Le precedenze sono analoghe a quelle del personale docente;
- L'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota 3 All. E - Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall'espressione "*servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile*".

ATTENZIONE

DSGA

Partecipano alle operazioni di assegnazione provvisoria anche i DSGA assunti in data 1° settembre 2022 da concorso ordinario di cui al D.D. 2015/2018

Personale ex LSU stabilizzato

Il personale ex LSU assunto con contratto full-time può partecipare alle operazioni di mobilità annuale cui abbia titolo (sia utilizzo che assegnazione provvisoria). In particolare, detto personale, nel caso partecipi alle operazioni di utilizzo a seguito di una situazione di soprannumerarietà, ha titolo a richiedere la valutazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di LSU secondo le note *g)* e *h)* del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022 (un punto per ogni anno prestato).

Il personale ex LSU ancora con contratto part time non partecipa alle operazioni di mobilità annuale.

